REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale di Committenza
Servizio Lavori e servizi di architettura e ingegneria

VERBALE ISTRUTTORIA

PNRR/M6 – Piano nazionale di ripresa e resilienza / Missione 6 Salute – Componente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale – Intervento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie"

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del sito di risonanza magnetica presso il presidio ospedaliero CTO di Iglesias – Applicazione C.A.M. D.M. 23 giugno 2022 – Gara su delega di Asl n° 7 Sulcis Iglesiente – Finanziata con fondi PNRR – CUP: B34E22000380006 – CIG B76A1CF71E

Il giorno 26 agosto 2025 si avvia, sulla piattaforma SardegnaCAT, la valutazione della procedura richiamata all'oggetto, la cui responsabilità della fase di affidamento è affidata alla Dott.ssa Luana Cau, così come da Determinazione della Direttrice del Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria n. 595 del 24.06.2025.

La procedura è stata delegata a questa amministrazione con Delibera del Commissario Straordinario ASL n° Sulcis Iglesiente n. 144/2025.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice, e dell'inversione procedimentale di cui all'articolo 107 comma 3 del Codice.

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è Claudio Ciro Piergianni.

Il valore stimato dell'appalto è di euro 670.533,03 (€ seicentosettantamilacinquecentotrentatre/03), esclusa IVA e comprensivo degli oneri della sicurezza.

I requisiti di qualificazioni richiesti sono: la categoria OG1 classifica II, la categoria OS28 classifica I e OS30, il cui requisito, essendo la categoria di importo inferiore ai 150.000 euro, dimostrabile secondo il disposto dell'articolo 28 dell'Allegato al Codice II.12. Come da rettifica disposta con provvedimento della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria del 23 luglio 2025, n. 697, per la partecipazione alla presente procedura veniva richiesto che l'Operatore qualificato per la categoria OS28, fosse in possesso della certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021. In carenza di tale ultimo requisito di qualificazione la *lex specialis* ha previsto la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento (vedasi paragrafo 7 del disciplinare di gara).

Ciò premesso, la Responsabile della fase di affidamento, come previsto dal disciplinare, procede al congelamento della busta di qualifica, sul portale SardegnaCAT, per consentire l'apertura di quella economica in applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale, di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

L'avvio di tutte le operazioni è certificato dalla Piattaforma.

Sono pervenute 16 (sedici) offerte il cui elenco è contenuto nel verbale di sistema che sarà allegato al provvedimento di aggiudicazione.

Poiché le offerte ammesse sono in numero superiore a cinque, come previsto dal par. 19 del Disciplinare di gara "Verifica di anomalia delle offerte", e ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, viene applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Il calcolo della soglia di anomalia è stato effettuato utilizzando il metodo A di cui all'allegato al Codice II.2, implementato tramite l'omonima funzionalità della piattaforma SardegnaCAT.

La soglia di anomalia è pari a 21,1192944444 e gli operatori la cui offerta è risultata anomala sono automaticamente esclusi.

Il primo operatore non anomalo è NONNIS COSTRUZIONI SRL, P.I. 03485930923, avendo offerto un ribasso del 21,08%.

Il dettaglio del calcolo della soglia di anomalia è allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Come previsto dal par. 18 del Disciplinare di gara, "Svolgimento operazioni di gara", si procede ad aprire la busta di qualifica dell'operatore. Dall'analisi della documentazione sono risultate alcune carenze soccorribili mediante il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023.

Al fine di agire con la massima tempestività in rispetto del principio di risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023 e di non incorrere nella perdita del finanziamento in quanto la procedura è finanziata con fondi PNRR e la OGV del finanziamento è prevista per il mese di marzo 2026, la Responsabile ha provveduto all'analisi della documentazione amministrativa anche del secondo operatore non anomalo, ANGELO SCANO SRL, P.I. 03779820921, avendo offerto un ribasso del 19,44% e del terzo operatore non anomalo, CO.I.R. CONSORZIO ARTIGIANI, P.I. 01056720954.

Vengono riscontrate alcune incompletezze e irregolarità nella documentazione presentata anche da codesti Operatori economici, pertanto, in data 27 agosto 2025, tramite la funzionalità della piattaforma SardegnaCAT, si è proceduto ad inoltrare la richiesta di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti, ai primi tre operatori non anomali e ad assegnare 5 giorni, come previsto nel disciplinare di gara, per la trasmissione di quanto richiesto a pena di esclusione.

NONNIS COSTRUZIONI SRL

L'Operatore economico partecipa in qualità di impresa singola. Dichiara di essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG1 classifica IV e OG11 classifica I.

Dichiara inoltre di non essere iscritto alla White List e di non essere in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 e che pertanto procederà al subappalto delle stesse o al conseguimento dell'abilitazione per la fase di esecuzione dell'appalto.

Nella domanda di partecipazione, al punto 1, l'Operatore economico indica di non essere in possesso della UNI/EN/ISO 13485/2021 e, al punto 3, di non ricorrere all'avvalimento, così come indicato anche nel DGUE.

Si è pertanto provveduto a inviare la richiesta per la trasmissione della documentazione dalla quale fosse possibile evincere come l'Operatore intendesse soddisfare il requisito di qualificazione per la certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021.

Alla scadenza del termine perentorio del 3 settembre 2025, ore 13:00, l'Operatore non ha riscontrato.

Pertanto l'Operatore economico è escluso.

ANGELO SCANO SRL

L'Operatore economico partecipa in qualità di impresa singola. Dichiara di essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG1 classifica III-Bis, OS28 classifica II e OS30 classifica I.

Dichiara, inoltre, di essere iscritto alla White List della Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Cagliari e di essere in possesso delle abilitazioni di cui al DM 37/2008.

Nella domanda di partecipazione, al punto 1, l'Operatore economico indica di non essere in possesso della UNI/EN/ISO 13485/2021 e, al punto 3, di non ricorrere all'avvalimento, così come indicato anche nel DGUE.

Non ha allegato la dichiarazione dei dati del titolare effettivo.

Si è pertanto provveduto a inviare la richiesta per la trasmissione della documentazione dalla quale fosse possibile evincere come l'Operatore intendesse soddisfare il requisito di qualificazione per la certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021e della dichiarazione dei dati del titolare effettivo.

Alla scadenza del termine perentorio del 3 settembre 2025, ore 13:00, l'Operatore non ha riscontrato.

Pertanto l'Operatore economico è escluso.

CO.I.R. CONSORZIO ARTIGIANI

L'Operatore economico partecipa in qualità di consorzio tra imprese artigiane, ex art. 65, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti pubblici, indicando quali consorziate esecutrici CONSUL.CLIMA SRL, P.I. 01009400951, e C.S.E. MURREDDA GIUSEPPE, P.I. 01087180954. Dichiara di essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG1, classifica III.

Dichiara, inoltre, di essere iscritto alla White List della Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Oristano, e di essere in possesso delle abilitazioni di cui al DM 37/2008.

Allega la “Tabella requisiti capacità tecnica” nella quale, ai sensi dell’art. art. 28 dell’All. II.12 al Codice dei Contratti Pubblici, si dà atto del possesso del requisito per la categoria OS30, in capo al Consorzio CO.I.R. per gli importi richiesti, attraverso i CEL correttamente allegati.

L’operatore dichiara di voler ricorrere al subappalto del 100% delle lavorazioni della categoria OS28 e al 100% delle lavorazioni della categoria OS30.

Dalla documentazione allegata, tuttavia, non si evince come l’Operatore intenda soddisfare il requisito relativo al possesso della certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021. Come sopra rilevato, infatti, l’operatore ha dichiarato di ricorrere al subappalto delle lavorazioni per la categoria OS28 specificando che l’impresa in questione è in possesso della certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021.

Non vengono allegati i DGUE delle consorziate esecutrici CONSUL.CLIMA e C.S.E. MURREDDA GIUSEPPE.

Nel paragrafo 6 del Disciplinare di gara, “REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA”, come rettificato con provvedimento della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria del 23 luglio 2025, n. 697, viene indicato che l’Operatore economico, a pena di esclusione, debba essere in possesso dell’abilitazione secondo la norma UNI/EN/ISO 13485/2021 per le lavorazioni relative agli impianti gas medicali (rientranti nelle lavorazioni della categoria OS28). Il requisito poteva essere ottenuto tramite l’avvalimento mentre, come specificato anche nella FAQ n. 6, non era possibile ricorrere al subappalto per la qualificazione.

Nel documento “FAQ al 19.08.2025”, veniva fornito il seguente chiarimento:

Quesito n. 6 – UNI/EN/ISO 13485/2021 – Si chiede di confermare che è possibile ricorrere al "subappalto qualificante" per la certificazione ISO 13485, indicando le generalità della ditta subappaltatrice già nel DGUE e nella domanda di partecipazione.

Risposta n. 6 – No, non è possibile ricorrere al subappalto qualificante. Se non si è in possesso della certificazione UNI 13485/2021 è possibile ricorrere all'avvalimento, se non si è in possesso né della categoria OS 30 né della certificazione richiesta è possibile ricorrere all'avvalimento con operatore in possesso di entrambe, oppure partecipare in raggruppamento sempre con operatore in possesso di qualificazione OS30 e certificazione. Si rimanda al paragrafo 6 del disciplinare.

Il quesito si intende modificato ai sensi della Determinazione della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria del 23.07.2025, n. 697, e pertanto il requisito della certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021 è attribuito alla categoria OS28.

La responsabile del procedimento, in data 27 agosto 2025, ha proceduto a inoltrare all’Operatore una richiesta di soccorso istruttorio per la trasmissione della documentazione dalla quale fosse

possibile evincere come l'Operatore economico intendesse soddisfare il requisito di qualificazione per la categoria SOA OS28 I e per la certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021, nonché per la trasmissione dei DGUE delle consorziate esecutrici.

In data 3 settembre 2025 l'Operatore ha riscontrato alla richiesta di soccorso istruttorio, specificando quanto segue: *"Lo scrivente OE indicava nella domanda di partecipazione alla gara di voler subappaltare i lavori di cui alla categoria OS28 ad impresa in possesso del requisito UNI/EN/ISO13485/2021, nonché dichiarava di voler subappaltare i lavori di cui alla categoria OS30. Nella predetta nota, la Stazione Appaltante precisava che: "l'istituto del subappalto qualificante non è più ammesso" e pertanto ha ritenuto che il requisito può essere ottenuto soltanto tramite avvalimento. Tale assunto tuttavia non è conforme al dettato normativo così come interpretato dal MIT e da diverse pronunce del Tar e del Consiglio di Stato (…) Con la presente si precisa che i lavori di cui alla Categoria OS28 saranno subappaltati alla ditta: G.G.I. IMPIANTI SRL. con sede legale in Via G. di Vittorio, 4 – 26019 VAILATE (CR) in possesso della certificazione UNI/EN/ISO13485/2021"*.

Per quanto riguarda il requisito della certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021, richiesto ai fini della qualificazione in fase di partecipazione alla procedura di gara, si specifica quanto segue.

La certificazione in questione è stata richiesta dalla Stazione Appaltante quale requisito necessario, a pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla procedura di gara. Alla base della scelta operata si pone, evidentemente, la natura della "certificazione" che assicura alla stazione appaltante adeguate garanzie in ordine al fatto che l'operatore economico che esegue l'appalto soddisfa determinati *standard* qualitativi attestati da un organismo accreditato al rilascio della certificazione di qualità stessa. La certificazione di qualità rappresenta così un requisito "soggettivo", in quanto attinente ad uno specifico "status" dell'imprenditore che abbia ottemperato alla specifica normativa in materia di processi di qualità. Pertanto, coerentemente con la descritta natura, il possesso del requisito in questione deve essere dimostrato attraverso una delle modalità descritte dalla Stazione Appaltante in risposta al suddetto quesito.

Contrariamente al descritto inquadramento del requisito in oggetto, l'Operatore economico intenderebbe qualificarsi attraverso l'istituto del subappalto il quale, come noto, rappresenta un istituto che attiene alla fase esecutiva. Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che la sua disciplina è contenuta all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 della Parte VI del Codice dei contratti, nella quale trovano sede gli istituti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Tuttavia, come indicato nei documenti di gara sopra richiamati, poiché la richiesta del requisito attiene alla qualificazione ai fini della partecipazione alla procedura di gara, e non a quella relativa alla fase dell'esecuzione, l'istituto al quale ricorrere correttamente in caso di assenza del requisito era quello dell'avvalimento, la cui disciplina, normata dall'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, consente di "*acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto*".

La circostanza che l'impresa alla quale l'operatore economico intende subappaltare i lavori di cui alla categoria OS28 sia in possesso della certificazione UNI/EN/ISO13485/2021 non è idonea a consentire di poter ritenere integrato e soddisfatto il possesso del requisito di partecipazione in questione.

Alla luce del descritto inquadramento, non può che discendere la conclusione secondo cui il richiamato operatore economico è privo del possesso del requisito della certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021 richiesto dalla Stazione Appaltante come elemento indispensabile ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto.

Per queste ragioni, non appare pertinente, nei termini prospettati dall'operatore economico, il richiamo all'istituto del subappalto qualificante o necessario. Ad ogni buon conto si precisa quanto segue.

Il parere del MIT richiamato, il n. 3526 del 3.06.2025, specifica che *"Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario/qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9). e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l'esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell'offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell'offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793)."*

Al momento della pubblicazione del bando, avvenuta con Determinazione della Direttrice del Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria n. 598 del 25 giugno 2025, si era ritenuto di attenersi unicamente al dato normativo e di uniformare i documenti di gara all'art. 71 del D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, che prevede quanto segue: *"All'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.»".*

Il parere del MIT richiamato dall'Operatore economico si basa su fonti giurisprudenziali relative a procedure di gara espletate durante la vigenza del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 prima che intervenisse il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, cosiddetto Correttivo al Codice.

Come sopra evidenziato, tuttavia, la questione dirimente in merito all'ammissibilità dell'Operatore non riguarda la vigenza dell'istituto del subappalto cd. qualificante o necessario, che, ad ogni buon conto, sarebbe utile per sopperire all'assenza di una qualificazione SOA. Il motivo di esclusione dell'Operatore dalla procedura di gara verte sulla carenza del requisito della certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021 che rende inammissibile l'Operatore in quanto privo di requisito di qualificazione.

Per le ragioni espresse nelle premesse in merito agli operatori NONNIS COSTRUZIONI SRL, P.I. 03485930923, ANGELO SCANO SRL, P.I. 03779820921, CO.I.R. CONSORZIO ARTIGIANI, P.I. 01056720954, risultati primi tre operatori non anomali, verrà pertanto adottato apposito provvedimento di esclusione.

La Responsabile della fase di affidamento

CAU LUANA
2025.09.10 09:36:48
CN=CAU LUANA
C=IT
2.5.4.4=CAU
2.5.4.42=LUANA